



 POLITECNICO DI MILANO



Legge Gelmini: le modifiche apportate dal D.L. n. 5 del 9 febbraio 2012

Antonio Marcato

Torino, 30 marzo 2012



Ambiti dell'intervento

Titolo II

Art. 6 – Stato giuridico dei professori e dei ricercatori di ruolo

Art. 7 – Norme in materia di mobilità dei professori e dei ricercatori

Titolo III

Art. 16 – Istituzione dell'abilitazione scientifica nazionale

Art. 18 – Chiamata dei professori

Art. 23 – Contratti per attività di insegnamento

Art. 24 – Ricercatori a tempo determinato

Art. 24bis – Tecnologi a tempo determinato

Art. 29 – Norme transitorie e finali



Art. 6 – Stato giuridico dei professori e dei ricercatori

L'art. 49 del DL 5/2012 modifica molte parti della Legge 240/2010.

La modifica al comma 4 dell'art. 6 restituisce chiarezza sul fatto che sono affidati ai ricercatori, con il loro consenso, corsi e moduli curriculari.

Viene infatti tolto dal testo di detto comma “nonché compiti di tutorato e di didattica integrativa” che aveva lasciato intendere che avrebbe dovuto esserci consenso anche nell'affidamento di attività che sono obbligatorie.

E' altresì modificato il comma 12 nella parte in cui veniva proporzionato, ai fini della valutazione, il periodo di svolgimento di attività didattica e di ricerca all'estero.



Art. 7 – Norme in materia di mobilità

Sempre l'art. 49 del D.L. 5/2012 modifica l'art. 7 della Legge Gelmini e in particolare:

- Il secondo periodo del comma 3 viene soppresso eliminando la possibilità di trasferimento attraverso lo scambio contestuale di docenti in possesso della stessa qualifica;
- Il comma 5, limitando la mobilità interregionale dei professori universitari solamente a quelli che hanno prestato servizio presso sedi soppresse (mentre precedentemente era possibile anche per soli corsi di laurea soppresi)



Art. 16 – Istituzione dell’abilitazione scientifica nazionale

Viene modificato il comma 4 dell’art. 16 prevedendo che il conseguimento dell’abilitazione costituisca titolo di idoneità anche per le procedure di cui all’art. 24, commi 5 e 6 e non solo per quelle di cui all’art. 18.



Art. 18 – Chiamata dei professori

Viene modificato:

- il comma 1 lettera a), prevedendo che le procedure di chiamata siano pubblicizzate anche sulla Gazzetta Ufficiale;
- il comma 1 lettera b), allargando la partecipazione alle procedure di chiamata agli abilitati dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore e a tutti i professori già in servizio (e non solo a coloro in servizio alla data di entrata in vigore della legge);
- il comma 3, prevedendo che le convenzioni per la copertura di posti di docenza siano “di importo non inferiore al costo quindicennale per i posti di prof. di ruolo e di ricercatore a t.d. di cui all’art. 24, comma 3, lettera b) e di importo e durata non inferiore a quella del contratto per i ricercatori art. 24, comma 3, lettera a)”;
- il comma 5, lettera e), rendendo possibile la partecipazione ai gruppi di ricerca del personale TA a tempo determinato e di soggetti esterni (ripristinando quindi le collaborazioni per ricerca);
- Il comma 5, lettera f), rendendo possibile che siano le Università a bandire eventuali borse di ricerca



Art. 23 – Contratti per attività di insegnamento

Viene modificato il comma 1 (cd. Affidamenti diretti ad esterni) prevedendo che in caso di contratto oneroso l'importo debba essere coerente con i parametri stabiliti con l'apposito DM e che siano le attività didattiche ad essere di alta qualificazione. Viene altresì eliminata la parte che prevedeva di affidare tali incarichi ad esperti che fossero dipendenti di altre amministrazioni, enti o imprese, o pensionati o lavoratori autonomi con reddito non inferiore a €40.000,00.



Art. 24 – Ricercatori a tempo determinato

Viene modificato il comma 2, lettera a), prevedendo che il bando sia pubblicato anche sulla Gazzetta Ufficiale.

Viene aggiunto un comma 9bis che prevede il collocamento in aspettativa senza assegni o in posizione di fuori ruolo dei dipendenti delle PA che risultino titolari dei contratti di cui all'art. 24.



Art. 24 bis – Tecnologi a tempo determinato

L'art. 54 del D.L. 5/2012 inserisce un nuovo art. 24bis alla Legge Gelmini che prevede la possibilità per le Università di stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato per svolgere attività di supporto tecnico e amministrativo alle attività di ricerca.

Durata minima 18 mesi con unica proroga di max 3 anni (superamento del limite del D.Lgs. 368/2001?). Durata complessiva max con la medesima università di 5 anni (con lo stesso soggetto quindi?).

Trattamento economico ricompreso tra un min pari al D3 e un max pari all'EP3.



Art. 29 – Norme transitorie e finali

Viene prevista, al comma 9, la estensione alla tornata del piano straordinario associati della chiamata diretta degli studiosi stabilmente impegnati all'estero (peraltro già ampiamente richiamata nelle circolari ministeriali).

Viene aggiunto (comma 11, lettera c) alla lista dei commi abrogati il comma 7 dell'art. 1 della Legge 230/2005 che prevedeva di poter bandire posizioni di ricercatore a tempo indeterminato fino al 30.9.2013.